



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Crotone*

PROTOCOLLO D'INTESA

**PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI
INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA
IN RELAZIONE
AGLI INTERVENTI DI BONIFICA
NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI
CROTONE – CASSANO - CERCHIARA**

Crotone, 10 maggio 2010



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Crotone*

L'anno 2010 il giorno dieci del mese di maggio nei locali del Palazzo del Governo di Crotone sono convenuti il Prefetto, il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Crotone, il Sindaco di Crotone, il Presidente di Confindustria, ed i Segretari generali delle Confederazioni provinciali di CGIL, CISL, UIL, UGL e CISAL.

CONSIDERATO

che con Decreto ministeriale n. 468 del 2001 è stato istituito il sito di bonifica di interesse nazionale (S.I.N.) di Crotone – Cassano - Cerchiara;

che in data 23 luglio 2009 la Conferenza di servizi decisoria presso il Ministero dell'Ambiente ha individuato gli interventi necessari per la bonifica del S.I.N. di Crotone;

che si è in attesa che vengano definiti ulteriori aspetti progettuali al fine di dare operatività definitiva all'intero progetto di bonifica;

che la provincia di Crotone registra da diverso tempo un impegno costante e crescente delle istituzioni, della Magistratura e delle Forze dell'Ordine al fine di debellare fenomeni di criminalità organizzata pervasiva che impediscono il corretto e sano sviluppo del sistema produttivo;

che le Parti firmatarie del presente Protocollo ritengono indispensabile l'impegno particolare degli Organi preposti anche sulle attività che rientreranno nei lavori di bonifica del Sito di Crotone;

PREMESSO

che, in ragione di quanto detto sopra, a partire dal 2010 saranno effettuati interventi nell'area S.I.N. di Crotone e che ciò comporterà un volume considerevole di risorse finanziarie erogate per la realizzazione degli stessi;

che le procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture in questione prevedono il preliminare riferimento a "vendor list" (lista dei fornitori di fiducia) in cui sono inserite delle imprese preventivamente qualificate dal punto di vista etico, tecnico e finanziario dalle committenti stesse;

che si rende necessario, per gli organi della Pubblica Amministrazione interessati ad evitare tentativi di ingerenza criminale negli appalti pubblici, porre in essere ogni misura atta a contrastare la invasiva azione delle organizzazioni malavitose con strumenti di prevenzione avanzata che possano coadiuvare ed integrare le azioni investigative e repressive intraprese dalle Forze di Polizia;



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Crotone*

che è volontà delle parti firmatarie del presente protocollo assicurare, pur nel rispetto del principio della libertà di mercato, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore degli appalti interessanti lo svolgimento dei lavori di cui sopra, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e regolarità dei cantieri di lavoro;

che le parti firmatarie, nella volontà di garantire nei rapporti reciproci e nei confronti della collettività la massima trasparenza e la più assoluta legalità, si impegnano ad attuare scrupolosamente i procedimenti concordati e formalizzati nel presente Protocollo che si riconnettono alle disposizioni afferenti la normativa antimafia, anche prevedendo apposite procedure di controllo e verifica che risulteranno quindi analoghe al dettato del “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”, emanato con D.P.R. 3.6.1998 n. 252;

VISTA

la nota n. 13001/118/3(2) Uff. II – Ord. Sic. Pub., in data 19 aprile 2010, con la quale il Ministero dell’Interno ha espresso il proprio nulla – osta alla stipula del presente protocollo;

SI CONVIENE

**- CAPO I -
FINALITA’**

Art. 1
(Finalità)

1. Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente documento che assume valore di protocollo di legalità e mira a regolare le iniziative e le attività che interesseranno il territorio in relazione alla bonifica dell’area sito d’interesse nazionale (S.I.N.) di Crotone. Detto Protocollo dovrà servire quale strumento finalizzato a rendere corretta e trasparente ogni attività ed insediamento di impresa nell’area interessata ai lavori di bonifica.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Crotone*

**- CAPO II -
INFORMATIVE ANTIMAFIA**

Art. 2
(Informativa antimafia)

1. Allo scopo di collaborare all'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nella esecuzione dei lavori, le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica acquisiranno tutti i dati delle imprese appaltatrici chiamate a gara di appalto, e delle eventuali imprese sub-appaltatrici, con riferimento anche al legale rappresentante ed ai loro assetti societari, ed i relativi certificati camerali con dicitura antimafia.
2. Preventivamente all'assegnazione, le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica forniranno alla Prefettura i dati suddetti relativi alle imprese aggiudicatrici di appalti e alle eventuali imprese sub-appaltatrici e/o subcontraenti a qualunque titolo (di seguito le "imprese sub-appaltatrici").
3. Le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica richiederanno alla Prefettura l'informativa antimafia sull'impresa appaltatrice e sulle eventuali imprese sub-appaltatrici a prescindere dall'importo del contratto di appalto e delle soglie economiche previste dalla normativa.
Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, si procederà anche in assenza dell'informativa, previa presentazione del certificato camerale con dicitura antimafia.
4. Nel caso di informativa ostativa non si procederà alla stipula dei contratti di appalto o di sub-appalto e, qualora tali atti fossero già stati firmati, si provvederà alla risoluzione.
5. Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-appaltatrici e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.
6. Le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica manterranno una banca dati delle imprese aggiudicatrici di contratti di appalto e delle imprese sub-appaltatrici e la trasmetteranno periodicamente (ogni 2 mesi) in formato elettronico alla Prefettura.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Crotone*

7. Le attività di accertamento di cui al presente protocollo saranno svolte attraverso il Gruppo interforze costituito ai sensi del Decreto interministeriale 14/03/2003.

Art. 3

(Forniture e servizi sensibili)

1. Le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica richiederanno le informazioni equivalenti a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

2. All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

Art. 4

(Informativa atipica)

1. Nell'applicazione del presente Protocollo, i controlli che diano un esito corrispondente alle informazioni di cui al combinato disposto dell'art. 1, septies, D.L. 6/9/1982 n. 629 (conv. nella legge 12/10/1982, n. 726) e dell'art. 10, comma 9, DPR 3/6/1998 n. 252 (cd. Informazioni atipiche) consentono alla stazione appaltante di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere dalla *vendor list* e dalla procedura l'impresa cui le informazioni si riferiscono con conseguente risoluzione dei contratti in corso.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Crotone*

Art. 5
(Clausola risolutiva espressa)

1. Le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica manterranno nel testo dei contratti di appalto e di sub-appalto una clausola risolutiva espressa che preveda che, qualora durante l'esecuzione dei contratti l'informativa da parte dell'UTG competente pervenga o divenga positiva, il contratto venga immediatamente risolto.

Art. 6
(Informazioni e denuncia di richieste illecite)

1. Le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, le imprese appaltatrici e le eventuali imprese sub-appaltatrici presenteranno autonoma denuncia all'Autorità Giudiziaria di ogni illecita richiesta di denaro od altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché per i medesimi fatti daranno notizia senza ritardo alla Prefettura al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Art. 7
(Subappalti)

1 Le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica non autorizzeranno subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

2. Nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica valuteranno la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Crotone*

**- CAPO III -
SICUREZZA SUL LAVORO E COLLOCAMENTO**

Art. 8

(Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi)

1. Le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica verificheranno il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese sub-appaltatrici.
2. A tale proposito le predette imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva).
3. Il pagamento del corrispettivo all'impresa appaltatrice sarà subordinato alla previa dimostrazione, da parte della medesima, dell'avvenuto versamento, da parte della stessa e dell'impresa sub-appaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.
4. Per l'ingresso nel cantiere, le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica si impegneranno a verificare l'adozione di sistemi avanzati di controllo elettronico del personale in ingresso ed in uscita.

Art. 9

(Sicurezza sul lavoro)

1. Le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica si impegneranno affinché l'affidamento di ciascun appalto per gli interventi ed investimenti in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente.
2. Pure in presenza di affidamenti di opere in subappalto, dovranno risultare ugualmente tutelate le condizioni di sicurezza dei lavoratori menzionate al comma precedente.
3. Le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica verificheranno che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa sub-appaltatrice (pur



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone

nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente richiamandone nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

4. Qualora vengano riscontrate gravi violazioni le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica risolveranno i contratti ed escluderanno dalle *vendor list* e dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

5. Per gravi violazioni, si intendono:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

- CAPO IV - FLUSSI FINANZIARI

Art. 10 (Conto dedicato)

1. Le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica accenderanno, e faranno accendere alle imprese aggiudicatarie, uno o più conti (nel seguito "conto dedicato") presso uno degli intermediari di cui alle lettere a) e b) dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007 e ad effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dei lavori ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Crotone*

detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2. Le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica comunicheranno alla Prefettura, non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati", i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati aperti i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, codice IBAN) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti.

3. Le parti si impegnano ad elaborare indicazioni per la realizzazione, previo reperimento dei relativi fondi, di un'apposita banca dati per la gestione delle informazioni relative a tutte le movimentazioni dei conti di cui al presente articolo. Fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura delle Società esecutrici degli interventi di bonifica e messa in sicurezza e delle imprese aggiudicatrici.

Art. 11
(Intermediazione finanziaria)

1. Le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica si avvarranno, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b) del D. L.vo 231/2007 .

2. Le predette richiameranno, altresì, l'obbligo di cui sopra nei confronti delle imprese esecutrici di lavori, servizi e forniture, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Crotone*

**- CAPO V -
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 12

(Efficacia giuridica del Protocollo di Legalità)

1. Le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica daranno efficacia giuridica alle disposizioni del presente patto, curandone l'inclusione in tutti i testi contrattuali di appalto o sub-appalto relativi ai lavori di bonifica del S.I.N.
2. Le imprese appaltatrici, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, e le eventuali imprese sub-appaltatrici, dovranno preventivamente dichiarare la propria adesione al presente Protocollo, che costituirà un allegato del capitolato o del contratto.

Art. 13

(Clausole contrattuali)

1. Le Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica riporteranno nei contratti le clausole elencate in allegato al presente protocollo, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.

Art. 14

(Esclusione di responsabilità)

1. Nessuna pretesa potrà farsi valere nei confronti della Prefettura quale conseguenza dell'esito degli accertamenti effettuati o, comunque, di qualsiasi attività espletata in esecuzione del presente atto.

Art. 15

(Tavolo permanente di monitoraggio)

1. Al fine di realizzare un utile monitoraggio costante della corretta attuazione del presente Protocollo, viene costituito presso la Prefettura di Crotone un "tavolo permanente" alle cui riunioni presiedute dal Prefetto parteciperanno i Responsabili della locali Forze dell'Ordine, per gli imprenditori Confindustria Crotone e per le organizzazioni Sindacali dei lavoratori, i Segretari Generali Provinciali di CGIL, CISL, UIL, UGL e CISAL.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Crotone*

Art. 16
(Clausola di adesione)

1. Il presente atto è aperto alla successiva sottoscrizione per adesione, con particolare riguardo alle Società esecutrici degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, previa valutazione della Prefettura.

Crotone, 10 maggio 2010

IL PREFETTO

IL SINDACO DEL
COMUNE DI CROTONE

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL PRESIDENTE PROVINCIALE
CONFINDUSTRIA

IL SEGRETARIO PROVINCIALE CGIL

IL SEGRETARIO PROVINCIALE CISL

IL SEGRETARIO PROVINCIALE UIL

IL SEGRETARIO PROVINCIALE UGL



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Crotone*

IL SEGRETARIO PROVINCIALE CISAL _____

Sottoscrive per adesione, ai sensi dell'art. 16 del presente atto, su unanime favorevole avviso delle parti firmatarie, la Syndial S.p.A.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO SYNDIAL S.p.A.
(Ing. Sergio Polito)

Presenza alla cerimonia di stipula della Convenzione il Sottosegretario di Stato all'Interno, Sen. Nitto Francesco Palma, che di seguito appone la Sua firma per presa visione.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'INTERNO
(Sen. Nitto Francesco Palma)



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Crotone*

ALLEGATO

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2010 presso la Prefettura di Crotone, sugli interventi di bonifica e messa in sicurezza del S.I.N. di Crotone, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/crotone/>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Crotone*

appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le Società esecutrici degli interventi di bonifica e messa in sicurezza, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui all'art. 11 del D.L.vo n. 231/2007.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.